

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Risorse telematiche - Sequestro preventivo

#### La decisione

**Risorse telematiche - Testata giornalistica telematica registrata - Giornale *online* - Sequestro preventivo - Casi previsti dalla legge - Diffamazione a mezzo stampa** (Cost., art. 21; C.p.p., art. 321, co. 1; Disp. att. c.p.p., art. 104; L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5; R.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, artt. 1, 2; L. 7 marzo 2001, n. 62).

**Sequestro preventivo - Presupposti - Risorse telematiche** (Cost., art. 21; C.p.p., art. 321, co. 1; Disp. att. c.p.p., art. 104; R.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, artt. 1, 2).

*La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di “stampa” e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale online, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è previsto il reato di diffamazione a mezzo stampa.*

*Ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 17 luglio 2015 (c.c. 29 gennaio 2015) - SANTACROCE, *Presidente* - MILO, *Relatore* - CIANI, *P.G.* (conf.) - Fazzo e altro, ricorrenti.

#### Osservazioni a prima lettura

1. È opportuno far precedere all’esposizione del *thema decidendum* demandato alle Sezioni unite una sintetica ricognizione della vicenda concreta che tale intervento ha occasionato.

Con decreto del 7 marzo 2014, il G.i.p. del Tribunale di Monza disponeva il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p. della pagina *web* del quotidiano “Il Giornale”, recante un articolo asseritamente diffamatorio ai danni di un consigliere della quinta Sezione penale della Corte di cassazione.

Il Tribunale di Monza, adito all’esito di istanza di riesame, confermava il detto decreto con ordinanza 31 marzo 2014, rilevando la sussistenza di ambo i

presupposti legittimanti l'applicazione della cautela.

Questo il quadro, i ricorrenti in cassazione denunciano l'illegittimità del disposto sequestro, per gli effetti avanzando richiesta di annullamento del relativo decreto.

Quanto alle motivazioni poste a base del ricorso, gli indagati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducono in prima e fondamentale istanza, violazione degli artt. 3 e 21 Cost., per omessa estensione alla testata giornalistica *online* del corredo di garanzie a presidio della libertà di stampa.

Con il secondo motivo, è stigmatizzata l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, co. 3, c.p.p. e 111, co. 6, Cost. stabilite a pena di nullità e disciplinanti l'assolvimento dell'obbligo motivazionale, attesa la formulazione meramente apparente della motivazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni legittimanti il disposto sequestro.

I ricorsi, inizialmente deferiti *ratione materiae* alla quinta Sezione penale, sono di seguito assegnati, rilevata la sussistenza di gravi ragioni di convenienza giustificanti l'astensione, alla prima Sezione penale.

Quest'ultima assise opina per la rimessione d'ufficio, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alle Sezioni unite, onde ovviare in via preventiva all'insorgere di ulteriori contrasti giurisprudenziali.

2. La questione preliminarmente rilevata dalla Sezione rimettente, sebbene non esplicitamente dedotta dai ricorrenti, attiene all'astratta possibilità che il contenuto precettivo del decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p. si risolva nell'imposizione di uno specifico obbligo di *facere* in capo all'indagato, all'imputato o a soggetti terzi.

La soluzione positiva, quando anche non suffragata da un meditato apparato motivazionale, è adombrata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup>.

Ciò premesso, il sollecitato intervento delle Sezioni unite si è imposto al dichiarato fine di recidere definitivamente il nodo gordiano sul punto.

Non può sottacersi, infatti, della coesistenza di orientamenti giurisprudenziali eccentrici, nel senso cioè di negare l'operatività della cautela reale in oggetto con riferimento ad ipotesi sovrapponibili al caso di specie.

La motivazione alla base dell'impostazione preclusiva risiede nella considerazione per cui, attesa la sussumibilità dell'istituto del sequestro preventivo nel *genus* delle misure cautelari reali, l'esigenza di ottemperare al principio di legalità processuale osti ad applicazioni che si traducano nell'iscrizione ad

---

<sup>1</sup> V. *ex multis*: Cass., Sez. III, 27 settembre 2007, P.m. presso Trib. Rovigo, in *Mass. Uff.*, n. 237818; Id., Sez. III, 4 luglio 2006, P.m. presso Trib. Milano, in *Foro it.*, 2006, 12, II, 645.

esso di un'atipica funzione inibitoria di attività.

Si è infatti eccepito che l'area di incidenza del sequestro preventivo dovrebbe circoscriversi «all'effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento», come peraltro «fatto palese dallo stesso *nomen iuris* di genere»<sup>2</sup>, con la conseguenza di stigmatizzare ogni tentativo volto a legittimarne l'impiego con efficacia obbligatoria.

In particolare, le perplessità avanzate dalla giurisprudenza investono le peculiari modalità esecutive del sequestro preventivo ove il provvedimento dispositivo della cautela abbia ad oggetto una *res* naturalisticamente insuscettibile di apprensione.

Sul punto, occorre tuttavia chiarirsi.

Pacifica la sequestrabilità di beni immateriali<sup>3</sup>, il profilo di maggiore criticità risiede nella conciliabilità della nozione definitoria del sequestro preventivo, quale imposizione di un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica su di un bene, con un provvedimento dispositivo che imponga al destinatario il compimento di un'attività materiale qualificata, modificativa dello *status quo ante*.<sup>4</sup>

Ricorrendo tali ipotesi, la cautela reale si risolverebbe, a ben vedere, in una misura inibitoria atipica, con la conseguenza che il suo utilizzo in tal senso risulterebbe tale da «sovvertirne natura e funzione»<sup>5</sup>, e debba pertanto considerarsi radicalmente illegittimo.

In assenza di un referente normativo dirimente, come al contrario rinvenibile in materia di sequestro probatorio di dati informatici<sup>6</sup>, la tesi estensiva, sposata dalla Cassazione con la sentenza che si annota, è avvalorata argomentando sul piano logico prima ancora che giuridico.

È infatti di intuitiva evidenza l'impossibilità di procedere all'effettiva *adprehensio*, conformemente al paradigma "originario" del sequestro preventivo, di un bene, quale una pagina *web*, strutturalmente inidonea a formare oggetto di materiale ablazione.

Da un tale assunto non può tuttavia farsi derivare quale logico corollario la qualificazione del relativo provvedimento in termini di abnormità.

---

<sup>2</sup> Così, Trib. Bergamo, Sez. Ries., (ord.) 24 settembre 2008, S.K.P. ed altri, in *Dir. informaz. informat.*, 2009, 258, con nota di CORRIAS LUCENTE, *Abnormità del sequestro preventivo consistente nel divieto di accesso ad un sito web*.

<sup>3</sup> Disp. att. c.p.p. art. 104. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. V., 4 giugno 2002, P. m. presso Trib. Padova, in *Mass. Uff.*, n. 222065.

<sup>4</sup> Cfr. GASPARRE, *Doppio quesito rimesso alle Sezioni Unite: un sito web può essere sequestrato e, se sì, che ne è delle garanzie alla libertà di stampa?*, in *Dir. e giust.*, 2014, 141 ss.

<sup>5</sup> Così, ancora, Trib. Bergamo, Sez. Ries., (ord.) 24 settembre 2008, S.K.P. ed altri, cit.

<sup>6</sup> V. art. 254-bis, co.1, c.p.p.

Con riferimento all'evidenziata casistica, il decreto di sequestro preventivo esibisce infatti un contenuto composito, necessitando, per la concreta realizzazione della finalità "impeditiva" cui è processualmente preordinato, dell'attività di soggetti qualificati che garantisca l'interdizione dell'attività penalmente rilevante.

Tale imprescindibile opera di mediazione non importa la trasposizione dell'oggetto del sequestro dal risultato dell'attività all'attività stessa, come pure paventato in taluni arresti giurisprudenziali<sup>7</sup>, quanto costituisce una mera componente della complessiva operazione esecutiva idonea a garantire effettività alla cautela nelle ipotesi *de qua*.

A ben vedere, inoltre, non è aliena alla struttura del sequestro preventivo una componente sostanzialmente inibitoria, se solo si consideri come l'apposizione del vincolo di indisponibilità su di una *res* precluda la praticabilità di ogni attività che tale disponibilità presupponga<sup>8</sup>.

Da qui, il discrimine tra connotazione reale o obbligatoria è apprezzabile proprio con riferimento al profilo contenutistico delle cautele e al rispettivo *petitum* sostanziale, che nelle ipotesi di coercizione reale appare irriducibile a quello proprio di una misura atipica con efficacia autenticamente inibitoria, ove l'obbligazione di *facere* rivolta a terzi esaurisce la portata dispositiva del provvedimento<sup>9</sup>.

Tale impostazione ermeneutica è ulteriormente avvalorata da quanto si legge nella Relazione al progetto preliminare del codice di rito del 1988<sup>10</sup>, essendo

<sup>7</sup> Cass., Sez. II, 9 marzo 2006, P.m. in proc. Sindona, in *Foro it.*, 2006, II, 425; Id., Sez. III, 17 gennaio 2002, Palmieri, in *Mass. Uff.*, n. 221434; Id., Sez. VI, 14 dicembre 1998, Bottani, *ivi*, n. 212349.

<sup>8</sup> Cass., Sez. III, 29 settembre 2009, Kolmisoppi, in *Foro it.*, 2010, 2, 136, con nota di DI PAOLA. Nel caso di specie, relativo al sequestro di un sito *web* le cui attrezzature *hardware* sono collocate in Stati esteri, i giudici di legittimità hanno ravvisato la coesistenza della cautela reale con una misura inibitoria *stricto iure*. La circostanza non è comunque ritenuta tale da inficiare la legittimità della tutela coercitiva nel suo complesso.

<sup>9</sup> Trib. Napoli, Sez. II civ., (ord.) 18 febbraio 2015, I.D., in *Dir. informaz. informat.*, 2015, 327, con nota di SAMMARCO, *Stampa on-line: compatibilità dello strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. per la rimozione di articoli diffamatori e brevi annotazioni sui profili risarcitori*. L'Autore, nel suffragare la tesi dell'irriducibilità ontologica dell'istituto di cui all'art. 700 c.p.c. al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., pone l'accento sulla reale incidenza dei due istituti sulla disponibilità della cosa. Sotto questo profilo, si evidenzia come nell'ipotesi di specie, per effetto del provvedimento emanato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sarebbe sì interdetta la divulgazione del contenuto dell'articolo censurato, ma lo stesso permanerebbe pur sempre nella disponibilità dell'editore.

V. anche Trib. Trani, (ord.) 5 giugno 2009, C.L., in *Dir. informaz. informat.*, 2010, 257. In quell'occasione il Tribunale ha professato la legittimità di un'istanza cautelare promossa ex art. 700 c.p.c. e avente ad oggetto un obbligo per il gestore di una testata giornalistica telematica di rimozione di uno scritto asseritamente diffamatorio, ancora motivando dalla inidoneità della cautela civilistica a determinare in modo assoluto l'indisponibilità dell'articolo.

<sup>10</sup> *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *suppl. ord.* n. 2, 79.

puntualmente sottolineato in quella sede come l'istituto di nuovo conio persegua l'obiettivo di «inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa».

Inoltre, pur non disconoscendosi le peculiarità dell'oggetto investito dalla cautela reale nella fattispecie che si esamina, giova sottolineare come allo stesso modo è identificabile un supporto "fisico" del dato informatico<sup>11</sup>, *id est* una sua dimensione materiale, del quale peraltro è fatta espressa menzione nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82<sup>12</sup>.

Come pure depongono nella direzione dell'assimilazione normativa del dato informatico ad una *res extensa*, in quanto tale esposta a sequestro, numerosi riferimenti normativi reperibili a livello sovranazionale<sup>13</sup>, confluiti poi nella legislazione codicistica<sup>14</sup>.

Con riferimento a tale ultimo profilo, dalla circostanza che l'intervento emendativo del legislatore abbia intercettato eminentemente l'istituto del sequestro probatorio non può farsi viceversa derivare l'impraticabilità di tale omologazione con riferimento al sequestro preventivo.

Piuttosto, alla differente finalità perseguita, endoprocessuale nell'un caso e cautelare nell'altro, corrisponde pur sempre una coincidenza strutturale dei due istituti, cosicché non è «concepibile sul piano logico una differenziata valutazione al riguardo, posto che la stessa attiene al medesimo oggetto del vincolo di indisponibilità»<sup>15</sup>.

A sciogliere ogni ulteriore riserva circa la possibilità di procedere a sequestro di una piattaforma telematica è, ancora sul versante normativo, la vigenza del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70<sup>16</sup>, che agli artt. 14, 15, 16 e 17, nel disciplinare taluni profili giuridici relativi alla fruizione dei servizi di rete prevede, tra l'altro, la facoltà per l'autorità giudiziaria di richiedere all'*Internet Service Provider* di porre in essere le operazioni necessarie ad inibire l'accesso ai contenuti illeciti di un servizio al quale abbia assicurato l'accesso.

---

<sup>11</sup> Si allude ai *files* immagazzinati all'interno dei *servers* degli *Internet Service Providers*.

<sup>12</sup> C.d. Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>13</sup> V. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica 23 novembre 2001 (ratificata con l. 18 marzo 2008, n. 48), il cui titolo IV è esplicitamente rubricato «perquisizione e sequestro di dati informatici immagazzinati».

Cfr. anche Dir. 2011/93/UE sulla pedopornografia, attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, introduttivo di significative modifiche al codice penale.

<sup>14</sup> V., a titolo esemplificativo e limitatamente ai profili processualistici, l'art. 254-*bis* c.p.p., disciplinante il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, introdotto dalla citata legge n. 48 del 2008.

<sup>15</sup> Così, la sentenza che si annota.

<sup>16</sup> Introdotto in attuazione della Dir. 200/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000.

3. Presupposta la risoluzione positiva del quesito sopra esposto, la Suprema Corte procede alla disamina dello specifico tema di indagine introdotto dai ricorrenti, sintetizzabile nella legittimità o meno del sequestro preventivo di una testata giornalistica telematica debitamente registrata.

Segnatamente, si tratta di vagliare la praticabilità dell'estensione a quest'ultima ipotesi delle garanzie a presidio della libertà di stampa, declinate ex art. 21, co. 3, Cost., così operando una compensazione in via ermeneutica di un'evidente lacuna legislativa.

All'esposizione della *ratio decidendi* i giudici di legittimità antepongono un'analitica ricognizione della parabola normativa che ha storicamente interessato la materia, a far data dall'art. 28 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848<sup>17</sup>.

Tanto al fine di evidenziare come la normativa antevigente fosse progressivamente orientata, salvo talune parentesi legislative di stampo dirigista<sup>18</sup>, in una direzione programmaticamente garantista, consolidatasi nel vigore del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 561<sup>19</sup> e definitivamente attestatasi con l'avvento della Costituzione repubblicana ed il conseguente varo della l. 8 febbraio 1948, n. 47<sup>20</sup>. E infatti, lo stato dell'arte della normativa è ad oggi nel senso di accordare alla libertà di stampa un regime di tutela particolarmente incisivo e pregnante.

Con particolare riferimento all'istituto del sequestro preventivo, dal combinato disposto delle citate norme emerge come la relativa area applicativa sia circoscritta ad ipotesi tassative<sup>21</sup>, in quanto tali insuscettibili di estensione analogica.

Nondimeno, ove a venire in rilievo è una condotta diffamatoria perpetrata a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 595, co. 3, c.p., la portata offensiva recata dalla stessa, salve le citate eccezioni, si presume normativamente recessiva a fronte delle cogenti esigenze di tutela della libertà informativa.

---

<sup>17</sup> A tenore del quale, testualmente «la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi».

<sup>18</sup> Con l'instaurazione del regime fascista, la legislazione in tema di stampa si connota infatti per un *imprinting* marcatamente illiberale. Tra gli interventi legislativi emblematici in tal senso, si rinvia, per menzionarne alcuni, al R.d.l. 15 luglio 1923, n. 3288, e al R.d.l. 10 luglio 1924, n. 1081.

<sup>19</sup> È con il menzionato decreto che l'istituto del sequestro acquista una funzione marcatamente repressiva, residuando una possibilità di attivazione dello strumento ad opera dell'autorità giudiziaria e a fini eminentemente probatori, entro il limite di tre copie di ciascuno stampato.

<sup>20</sup> Recante «disposizioni sulla stampa».

<sup>21</sup> In particolare: artt. 3 e 16 legge n. 47 del 1948 (violazione della normativa concernente gli obblighi di registrazione della testata e l'individuazione dei responsabili); art. 2 R.d.lgs. n. 561 del 1946 (stampati osceni, offensivi della pubblica decenza o divulganti mezzi atti a procurare l'aborto); art. 8 l. 20 giugno 1952, n. 645 (stampati recanti apologia del fascismo); art. 161 l. 22 aprile 1941, n. 633 (violazione della normativa a tutela del diritto d'autore).

Se tale è la soluzione imposta dal dato normativo, di non palmare evidenza è il relativo perimetro operativo, condizionato com'è dalla formula definitoria coniata dal legislatore all'art. 1 legge n. 47 del 1948, che esplicitamente menziona quali referenti oggettivi delle disposizioni *ivi* contenute le "stampe o stampati", identificandoli poi esplicitamente in «tutte le riproduzioni tipografiche e comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

È proprio la *littera legis*, nella sua esegesi testuale, a costituire un dato dirimente per gli esponenti del risalente indirizzo dottrinale<sup>22</sup> attestato su posizioni nettamente ostative all'omologazione, sotto il profilo che qui interessa, dell'informativa telematica al paradigma tradizionale della stampa giornalistica, paventando le esiziali conseguenze della diffusione di un orientamento giurisprudenziale efficacemente definito di "indifferentismo strumentale"<sup>23</sup>.

In questa prospettiva, con formulazione tautologica e su basi storico-esegetiche, è stato sostenuto che la «telematica non è stampa»<sup>24</sup>, difettando ambedue i presupposti identificativi di quest'ultima: l'elemento statico-obiettivo e quello dinamico-teleologico<sup>25</sup>.

Sotto il primo profilo, si argomenta, la trasmissione telematica di dati non involge alcuna riproduzione tipografica o affine; allo stesso modo, si rileva come pure non ricorra, con riferimento alla testata giornalistica *online*, l'ulteriore requisito della destinazione alla pubblicazione.

Sul fronte giurisprudenziale, la Cassazione, sebbene in precedenza avesse tendenzialmente *bypassato* la questione, limitandosi a statuire in ordine alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la cautela *ex art.* 321 c.p.p.<sup>26</sup>, è approdata, con una notoria pronuncia del novembre 2013, alla soluzione negativa, escludendo *ex professo* l'operatività delle garanzie di cui all'art. 21, co. 3, Cost.<sup>27</sup>, relativamente ad una fattispecie analoga a quella che qui si analizza.

---

Cfr. anche TABARELLI DE FATIS, *La controversa disciplina penale della diffamazione tramite internet*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 2001, 314 ss.

<sup>22</sup> L'espressione è di COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e «pubblicazione» in internet*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1998, 372 ss.

<sup>23</sup> Così, v. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1998, 16.

<sup>24</sup> V. Cass., Sez. V., 16 luglio 2010, Brambilla, in *Cass. pen.*, 2011, 2982, con nota adesiva di SALVADORI, *La normativa penale della stampa non è applicabile, de jure condito, ai giornali telematici*.

<sup>25</sup> Cfr. Cass., Sez. V., 10 gennaio 2011, B.G.B., in *Guida dir.*, 2011, n. 13, 62 ss., con nota di MELZI D'ERIL, *La Cassazione reintroduce una misura cautelare esclusa con il passaggio dal fascismo alla libertà*; Id., Sez. V., 19 settembre 2011, B.M., in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di CAMPANARO, *Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori*.

<sup>27</sup> Cass., Sez. V., 5 novembre 2013, Montanari ed altri, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota critica di MELZI D'ERIL, *La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie previste per il sequestro di stampati*.

Tuttavia, in quest'ultima occasione, per pervenire alla tesi dell'inapplicabilità analogica delle disposizioni costituzionali ad una testata giornalistica *online*, peraltro circolante su supporto cartaceo, la Suprema Corte percorre un *iter* decisionale che non va esente da censure.

È infatti preliminarmente evocato un precedente arresto del 2008<sup>28</sup>, a tenore del quale non possono «i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (*newsletter*, *blog*, *forum*, *newsgroup*, *mailing list*, *chat*, messaggi istantanei e così via) [...] essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21, co. 3, Cost. prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi».

Ebbene, a meglio approfondire, al fine di escludere l'operatività della disciplina sulla stampa nell'ipotesi di specie, concernente un *forum online* recante espressioni diffamatorie, la Cassazione nel riferito arresto aveva addotto la circostanza che detto *forum* non fosse «strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento».

Dal tenore letterale della motivazione emerge dunque con chiarezza come la Corte in tal caso si orientasse nel senso di disincentivare l'impiego generalizzato dell'analogia, circoscrivendolo alle ipotesi in cui le “caratteristiche specifiche” del mezzo propalante siano omologabili a quelle proprie della stampa tradizionale.

Circostanza che sembrerebbe al contrario ricorrere proprio nell'ipotesi di testata giornalistica *online*.

Altrettanto inconferenti le argomentazioni successivamente sviluppate a conforto dell'impostazione restrittiva nel *leading case* del 2013; dall'utilizzo disinvolto del brocardo civilistico *ubi commodum, ibi incommodum*<sup>29</sup>, al riferimento operato all'iniziativa, senza esito, di revisione dell'art. 21 Cost., promossa dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (c.d. relazione “Bozzi”) e mirante all'introduzione di un art. 21-ter al fine specifico di riprodurre per ogni «mezzo di diffusione dell'informazione» i presidi apprestati per la stampa giornalistica.

Ancora, non sembra persuadere l'ulteriore considerazione relativa al maggior coefficiente di offensività recato dalla condotta diffamatoria perpetrata a mezzo telematico, stante la condizione di “eternità mediatica” che caratterizza il

---

<sup>28</sup> V. Cass., Sez. III, 11 dicembre 2008, A.D.U.C., in *Dir. informaz. informat.*, 2009, 508, con nota di BACCHINI, *Il sequestro di un forum online: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in Internet?*

<sup>29</sup> Si allude alla pacifica impraticabilità dell'analogia *in malam partem*, con riferimento alle fattispecie incriminatrici che tipizzano espressamente una condotta perpetrata a mezzo stampa.

L'argomentazione, è appena il caso di sottolinearlo, è priva di pregio, prospettandosi, nella fattispecie che qui interessa, un utilizzo dello strumento analogico che si risolverebbe nell'operatività di una normativa di favore.

contenuto notiziale immesso in rete.

Complessivamente, l'impressione che se ne trae è che, nonostante la pluralità di fattori addotta a giustificazione di un regime giuridico diversificato, l'impostazione formalistica precedentemente accolta dalla Corte non sia conforme al canone della ragionevolezza di cui all'art 3 Cost., essendo *in toto* obliterata la comune logica funzionale che sottende le previsioni legislative in tema di libertà di stampa.

Al contrario, maggiormente confacenti al sistema e coerenti con esigenze di adeguamento all'assetto storicamente assunto dall'ordinamento positivo, le ragioni che inducono a salutare favorevolmente la soluzione cui le Sezioni Unite sono, si auspica definitivamente, approdate.

Giova premettere come un primo elemento di novità in tal senso sia già stato introdotto nell'ordinamento dalla l. 7 marzo 2001, n. 62, sull'editoria, che ha esteso ai prodotti realizzati su "supporto informatico" le disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 legge n. 47 del 1948, limitatamente alle attività per le quali i prestatori di servizi intendano avvalersi delle provvidenze finanziarie *ivi* previste.

Sebbene, come peraltro a più riprese sottolineato in dottrina<sup>30</sup>, il dato legislativo non legittimi un'equiparazione *tout court* tra giornalismo cartaceo ed editoria *online*, la normativa in parola si iscrive pur sempre in un *trend* normativo espressivo di una maturata consapevolezza circa le analogie funzionali esistenti tra i due fenomeni.

Ebbene, è dato assodato che la rete telematica sia progressivamente assunta a canale preferenziale di diffusione dell'informazione, rilevando così «l'eredità criminale delle televisioni e della stampa»<sup>31</sup>.

Ora, se non è revocabile in dubbio che i citati meccanismi divulgativi non siano perfettamente simmetrici, è stato acutamente sottolineato<sup>32</sup> come tale circostanza costituisca il presupposto ineludibile per l'attivazione dello strumento analogico, che una tale antinomia necessariamente presuppone.

E tuttavia la Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, ritenuto ultroneo il ricorso all'analogia, perviene alle proprie condivisibili conclusioni sulla base di una mera «deduzione interpretativa di carattere evolutivo», così

<sup>30</sup> V. art. 7, co. 3, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, a mente del quale «la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62».

<sup>31</sup> In questi termini, CORRIAS LUCENTE, *Il reato di diffamazione attraverso Internet*, in [www.clousit.it](http://www.clousit.it).

<sup>32</sup> Cfr. CUNIBERTI, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, in *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, a cura di Cuniberti, Milano, 2008, 215 ss.; MELZI D'ERIL, *La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali previste per il sequestro di stampati*, cit.

valorizzando la congenità di *ratio* che sottende la disciplina garantistica sulla stampa con riferimento ad ogni mezzo professionale di diffusione dell'informazione, caratterizzato cioè in funzione della sua vocazione divulgativa.

Le medesime considerazioni, è appena il caso di sottolinearlo, non possono indistintamente riprodursi relativamente a tutte ed ognuna le modalità di comunicazione telematica.

È infatti ineludibile un'*actio finium regundorum* che sottragga dall'egida della garanzia costituzionale tutti quegli eterogenei strumenti divulgativi, pur dotati di particolare vocazione informativa, ai quali tuttavia non si attagli il carattere della professionalità<sup>33</sup>.

Così, il giornale telematico «sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica ed autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea».

La portata innovativa dell'intervento delle Sezioni unite può cogliersi pienamente se solo si consideri come tra gli stessi esponenti della linea esegetica "progressista" si fosse manifestata non di rado una certa reticenza nel legittimare l'estensione analogica della normativa sulla stampa alle piattaforme telematiche autonome, che non fossero, cioè, riproduttive di un'omologa testata giornalistica cartacea.

In quest'ottica, la Corte di cassazione pone l'accento, in particolare, sulla sussistenza, nell'ipotesi di quotidiano o periodico telematico, di un peculiare apparato strutturale, caratterizzato da un'organizzazione redazionale e dalla presenza di un direttore responsabile.

Da qui, l'impossibilità, nel caso di specie, di procedere al sequestro della pagina *web* del quotidiano "Il Giornale.it", in pendenza dell'accertamento circa il carattere diffamatorio delle affermazioni *ivi* contenute.

Conclusivamente, il risultato cui pervengono le Sezioni unite con la sentenza che si annota sembra senz'altro da condividere.

Una soluzione che, peraltro, si vale dell'*imprimatur* delle Corti sovranazionali; trattasi infatti di un traguardo esegetico, quello realizzato con l'equiparazione tra giornalismo cartaceo e telematico, già pacificamente acquisito in sede comunitaria e convenzionale<sup>34</sup>.

EMMA AVELLA

---

<sup>33</sup> Si fa riferimento, per citarne alcuni, a *blog*, *social-network* e *newsletter*.

<sup>34</sup> V. *ex multis* Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 16 luglio 2013, Węgrzynowski e Smolczewsky c. Polonia.